

TI_GERICHTE 12.2023.164 vom 6. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.164

FR: TI_GERICHTE 12.2023.164 du 6 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2023.164 del 6 giugno 2024

Erwägungen

E. 1

Con decreto ingiuntivo n. 1718/2017 del 25 ottobre 2017 (R.G. 4385/2017 , doc. C), poi dichiarato esecutivo il 23 maggio 2018 in mancanza di opposizione ai sensi dell'art. 647 CPCIt (doc. C), il Tribunale di P_____ (I), su ricorso per ingiunzione del 12 settembre 2017 di AO1 , ha ingiunto a AP1, Lu_____, Succursale M_____, di pagare alla parte ricorrente entro 60 giorni la somma di EUR 116'000.- oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al ricorso e oltre le spese del procedimento, liquidate in EUR 406.50 per esborsi, in EUR 2'135.- per compensi di avvocato, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrenze, avvertendola espressamente che nel termine di 60 giorni dalla notificazione aveva diritto di proporre opposizione a norma dell'art. 645 CPCIt e che in mancanza di opposizione si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Con sentenza n. 759/2022 dell'8 giugno 2022 (R.G. 2659/2020 , doc. B) il Tribunale di P_____ ha dichiarato la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo presentata in virtù dell'art. 650 CPCIt il 20 luglio 2020 (doc. 10 inc. n. SO.2020.1963 rich.) da AP1, Lu_____, e l'ha condannata alla refusione delle spese di giudizio, che sono state liquidate in EUR 8'100.- oltre a IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrenze. Il 19 settembre 2018 (doc. C) rispettivamente il 19 luglio 2022 (doc. B) al decreto ingiuntivo e alla sentenza è stata apposta la formula esecutiva, come per altro risulta dalle due attestazioni rilasciate dal Tribunale di P_____ il 30 dicembre 2022 (doc. E) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug).

E. 2

Con istanza 24 luglio 2023 AO1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, "AP1, Lu_____, presso la sua succursale di M_____", chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____71 - che nel frattempo, e meglio l'8 aprile 2022, era stato notificato anche alla casa madre l_____ AP1, Lu_____ (doc. D, con tra l'altro una traduzione in francese) - e la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P_____ - che nel frattempo, e meglio il 18 novembre 2022, era stata notificata a AP1, Lu_____ (doc. D, con tra l'altro una traduzione in francese) - nonché di rigettare in via definitiva, per CHF 126'152.67 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2017 e per le spese esecutive, l'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano, ritenuto che quest'ultima domanda è tuttavia stata da lei ritirata con scritto 26 luglio 2023.

E. 3

Con decisione 24 ottobre 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, ponendo le spese processuali di complessivi CHF 150.- a carico dell'istante, senza assegnare ripetibili.

E. 3.2

e 3.3; IICCA 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 23 settembre 2020 inc. n. 12.2020.37, 3 marzo 2021 inc. n. 12.2020.17). Del resto, il fatto che contro la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P_____ sia stato inoltrato un appello (doc. 5) e la mera convinzione di AP1, Lu_____, che quell'appello, a fronte delle cinque tematiche da lei sollevate in quella sede (sinteticamente riassunte a p. 8 del reclamo, con rinvio ai rispettivi punti e alle rispettive pagine dell'appello in cui le stesse erano state esposte), avrà successo non possono ancora giustificare la sospensione del procedimento. AP1, Lu_____, non ha in effetti illustrato nel presente procedimento le concrete ragioni di fatto e di diritto per cui quelle cinque tematiche avrebbero effettivamente avuto serie probabilità di successo e oltretutto sarebbero fondate proprio solo su motivi "nuovi", cioè non su motivi che erano già stati sottoposti o avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto di riconoscimento e d'exequatur, e dunque potrebbero essere considerate in questa sede (II CCA 5 maggio 2023 inc. n. 12.2023.24). In definitiva essa non ha così fornito alcun concreto elemento per valutare la prognosi del suo appello e dunque l'adempimento dei presupposti giurisprudenziali per la sospensione del procedimento, sicché la sua richiesta in tal senso non può trovare accoglimento.

E. 4

Con il reclamo 20 dicembre 2023 che qui ci occupa, avverso dall'istante con risposta 12 marzo 2024 (a cui hanno fatto seguito la replica 18 aprile 2024 e la duplica 10 maggio 2024), AP1, Lu_____, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili. Essa, in fatto, ha evidenziato che il 23 settembre 2021 (doc. 3) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva dichiarato irricevibile un'istanza promossa l'8 maggio 2020 nei confronti della sua succursale di M_____ dalla qui istante, volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ 23 dell'UE di Lugano, riferito alle somme di cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____; ed ha aggiunto di aver impugnato il 29 luglio 2022 (doc. 5) innanzi alla Corte d'appello di F_____ la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P_____ con un appello, non ancora evaso, e di aver in precedenza inoltrato il 24 maggio 2022 (doc. 7), a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____ alla sua sede lu_____, avvenuta come detto l'8 aprile 2022, un'opposizione a norma dell'art. 645 CPCIt, che era però poi stata cancellata dai ruoli il 20 dicembre 2022 per litispendenza con il procedimento d'appello di F_____ (doc. 8). In diritto, ha sostenuto che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 e la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P_____ non potevano essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera per varie ragioni: per il fatto che il decreto ingiuntivo era stato reso solo inaudita altera parte, in violazione del suo diritto di essere sentita; per il fatto che esso era stato emesso nei confronti della sua succursale, che sarebbe però priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno potrebbe disporre della legittimazione passiva; per il fatto che nel 2017 il decreto ingiuntivo non era stato notificato correttamente, alla sua casa madre lu_____ (con tra l'altro una traduzione in francese), ma solo alla sua succursale svizzera, ciò che di fatto le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di inoltrare una tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt; per il fatto che, a seguito della cancellazione dai ruoli per litispendenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 CPCIt notificato

nel 2022 alla casa madre lu_____, anche quest'ultimo doveva essere considerato inefficace; e per il fatto che l'istanza in esame era identica a quella già decisa nel 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5.

E. 5

La decisione pretorile di exequatur può essere impugnata mediante reclamo (art. 327a CPC combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, ossia un mese rispettivamente, se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato vincolato dalla CLug diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività, due mesi (art. 327a cpv. 3 CPC). Nel caso concreto, il reclamo di AP1, Lu_____, è stato inoltrato entro due mesi dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta il 26 ottobre 2023, e dev'essere considerato tempestivo, anche perché laddove, per (denegata) ipotesi, il termine da rispettare fosse stato invece quello di un mese, il Pretore, in calce alla decisione impugnata, aveva comunque indicato un termine d'impugnazione di due mesi, la cui eventuale erroneità, a seguito del fatto che la parte contro la quale era stata chiesta l'esecuzione era sì una società estera ma disponeva pur sempre di una succursale in Svizzera, non era agevolmente individuabile nemmeno da una parte patrocinata da un legale (cfr. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; cfr., con riferimento proprio al termine previsto dall'art. 43 cpv. 5 CLug, II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Anche le osservazioni dell'istante, che sono state inoltrate entro il termine di due mesi dalla notificazione del reclamo, avvenuta non prima del 12 gennaio 2024, sono a loro volta tempestive.

E. 6

Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie e in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP), la succursale, sebbene disponga di una certa autonomia, risulta essere priva di personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Ciononostante, per giurisprudenza invalsa, il procedimento inoltrato a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non può essere respinto in ordine. In un caso del genere si deve per contro rettificare, d'ufficio o ad istanza di parte, la denominazione nel "rubrum" della succursale con quella della casa madre, dovendosi ravvisare un mero errore nell'indicazione della parte, che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun rischio di confusione né nel giudice né nella controparte (cfr. TF 4A_510/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 3.2, 4A_87/2019 del 2 settembre 2019 consid. 1). Nel caso di specie, la denominazione nel "rubrum" dell'istanza, del giudizio pretorile (e dunque della presente decisione), secondo cui la parte convenuta sarebbe " AP1, Lu_____, presso la sua succursale di M_____", è ambigua, nel senso che potrebbe lasciar intendere che il procedimento era stato inoltrato nei confronti della succursale, e deve pertanto essere rettificata d'ufficio nel senso che la parte convenuta è in realtà " AP1, Lu_____", dovendosi per l'appunto ravvisare un (eventuale) mero errore nell'indicazione della parte che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto alcun rischio di confusione né nel giudice né nella controparte. In concreto, molti elementi indicavano in effetti il legame tra le due entità ed escludevano un qualsiasi rischio di confusione, si pensi alla denominazione specifica della succursale, simile a quella della società principale, e gli estratti del registro di commercio di entrambe (cfr. doc. 2 e 3 dell'inc. n. SO.2020.1963 rich.), che pure esplicitavano il legame tra loro. In altre parole AP1, Lu_____, che ha inoltrato il reclamo, era anche la vera ed effettiva parte convenuta nell'istanza di riconoscimento e di exequatur.

E. 7

Giusta l'art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo, da esaminarsi dall'autorità giudiziaria preposta con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell'ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) - rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l'art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (cfr. Hofmann / Kunz, Basler Kommentar, 3^a ed., n.

E. 9

Ciò posto e pacifico che la sentenza 8 giugno 2022 del Tribunale di P_____ (doc. B) costituisca una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, si tratta innanzitutto di stabilire se anche al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____ (doc. C), che per AP1, Lu_____, sarebbe oltretutto stato emesso solo inaudita altera parte, possa essere attribuita tale qualifica.

E. 9.1.1

Nel procedimento d'ingiunzione previsto dal Codice di procedura civile italiano, un creditore può chiedere con un ricorso al giudice di emettere un'ingiunzione di pagamento al debitore (art. 633 CPCIt). Per quanto è qui d'interesse, se accoglie la domanda, il giudice impartisce al debitore un termine di pagamento, che normalmente è di 40 giorni, rispettivamente, se l'intimato non risiede in uno Stato dell'Unione Europea, di 60 giorni, avvertendolo che egli può fare opposizione entro il medesimo termine (art. 641 CPC It). In tal caso una copia del ricorso e una copia del decreto sono notificate al debitore (art. 643 CPCIt). Se non è stata fatta opposizione ai sensi dell' art. 645 CPC It nel termine stabilito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo su istanza della parte richiedente (art. 647 cpv. 1 CPC It). Questa dichiarazione di esecutività ha per effetto di precludere al debitore la possibilità di formulare o proseguire l'opposizione (art. 647 cpv. 2 CPC It), riservata l'opposizione tardiva secondo l' art. 650 CPCIt (cfr., sul tema, DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5A_611/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.1). Se invece è stata fatta opposizione ai sensi dell' art. 645 CPC It o dell'art. 650 CPCIt, il giudice che ha pronunciato il decreto può dichiararlo provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPC It) e può anche decidere di sospenderne l'esecutività (art. 649 CPCIt).

E. 9.1.2

La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel senso dell' art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera (cfr. DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1). Sulla base della sentenza della Corte di giustizia Europea C-474/93 del

E. 9.2

Nel caso di specie è incontestabile che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____, anche se emesso inaudita altera parte (ma ciò vale a ben vedere solo con riferimento alla prima parte del procedimento d'ingiunzione, quella che comprende l'emanazione del decreto e che precede la successiva fase dell'opposizione allo stesso, cfr. Picardi, Codice di Procedura Civile, 3^a ed., n. 1 ad art. 633 CPCIt; Carpi / Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, 4^a ed., n. I.4 ad art. 633 CPCIt; in tal senso pure TF 4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.4, 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 7.2 e 7.3, secondo cui il debitore a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo come quello in esame non può prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito), costituisca una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera, trattandosi chiaramente di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647 CPCIt), rispettivamente per rigetto o parziale accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt), senza che la sua esecutività sia stata sospesa (art. 649 CPCIt) . Nonostante esso abbia fatto oggetto di un 'opposizione ai sensi dell'art. 650 CPCIt prima (quella del 20 luglio 2020, cfr. doc. B) e di un 'opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt poi (quella del 24 luglio 2022, doc. 7), non risulta in effetti che a tutt'oggi, visto che la prima opposizione è stata respinta (con sentenza 8 giugno 2022, doc. B) e che all'appello contro quella decisione (quello del 29 luglio 2022, doc. 5) non è stato richiesto e conferito l'effetto sospensivo, e considerato che la seconda opposizione è stata cancellata dai ruoli per litispendenza (con ordinanza 20 dicembre 2022, doc. 8) senza alcun effetto sul decreto ingiuntivo e verrà semmai trattata nell'ambito dell'appello di cui si è appena detto, la sua esecutività nello Stato d'origine sia stata revocata, come per altro risulta dalle attestazioni rilasciate dal Tribunale in forza degli art. 54 e 58 CLug (quelle del 30 dicembre 2022, doc. E). 10. Ciò detto, resta ancora da esaminare se sia eventualmente dato uno dei motivi di rigetto o di revoca del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività, segnatamente quelli contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. 10.1. AP1, Lu_____, ha dapprima sostenuto che il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____ erano manifestamente contrari all'ordine pubblico svizzero (art. 34 cpv. 1 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti della sua succursale, che era però priva della capacità di essere parte e dunque nemmeno poteva disporre della legittimazione passiva. 10.1.1. Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand'anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (cfr. DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1). In definitiva, il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest'ottica, il suo riconoscimento deve

apparire insostenibile (cfr. TF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3.1). 10.1.2. Contrariamente a quanto ritenuto nel reclamo, dal fatto che il decreto ingiuntivo in questione sia stato emesso nei confronti di una succursale, che sarebbe priva della capacità di essere parte e con ciò nemmeno potrebbe disporre della legittimazione passiva, non si può ritenere che il giudizio estero contrasti in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi. Innanzitutto nel diritto italiano, pur essendo vero che la sede secondaria di una società, e con ciò anche la sua succursale (la cui nozione coincide con quella di sede secondaria, cfr. Cian / Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 10^a ed., n. II.3 ad art. 2508 CCI; cfr. pure doc. 7 e 8 inc. n. SO.2020.1963 rich.), è priva di personalità giuridica autonoma (cfr., con riferimento alla succursale, Cian / Trabucchi, op. cit., n. II.3 ad art. 2508 CCI; Corte di giustizia Europea C-201/04 del 23 marzo 2006; Corte di Cassazione Italiana 27 settembre 2013 n. 22177), è però altrettanto vero che in tal caso la personalità giuridica compete alla società principale, per cui, contrariamente alle apparenze, è proprio quest'ultima, e non la sua sede secondaria, e con ciò anche la succursale, ad essere parte del giudizio (cfr. Cian / Trabucchi, op. cit., n. II.5 ad art. 2508 CCI; Corte di Cassazione Italiana 16 maggio 1997 n. 4355; cfr. pure Corte di Cassazione Italiana 5 aprile 1985 n. 2341, secondo cui oltretutto quando venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l'indicazione inesatta o incompleta della sua denominazione determina la nullità della citazione solo se risulti assolutamente incerta od equivoca l'identificazione dell'ente convenuto). Ciò significa che in realtà ad essere convenuta nel procedimento ingiuntivo non era stata " AP1, Lu _____, Succursale M _____ ", bensì " AP1, Lu _____ ", che disponeva della personalità giuridica. E, come già si è detto (consid. 6), questo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale corrisponde sostanzialmente a quello vigente nel diritto svizzero (cfr. pure TF 4A_533/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 2.3, riguardante proprio la parte qui convenuta). 10.2. AP1, Lu _____, ha in seguito sostenuto che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P _____ non poteva essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, in quanto la domanda giudiziale o l'atto equivalente non le erano stati notificati o comunicati in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese (art. 34 cpv. 2 CLug). Essa ha in particolare lamentato il fatto che nel 2017 il decreto ingiuntivo non era stato notificato correttamente, ossia alla sua casa madre lu _____ (con tra l'altro una traduzione in francese), ma solo alla sua succursale svizzera, ciò che di fatto le aveva impedito di difendersi nel merito, ossia di inoltrare una tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt. 10.2.1. Diversamente dall'art. 27 cpv. 2 CL in vigore fino al 1° gennaio 2011, l'art. 34 cpv. 2 CLug - come l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr. GU L 12 del 16 gennaio 2001 p. 1 [Regolamento Bruxelles I]) - non richiede più che la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente siano state regolari, ma unicamente che la domanda giudiziale o l'atto equivalente siano stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. In tal modo il motivo di rigetto o di revoca è stato stemperato nel senso che l'esigenza di una notificazione "regolare" secondo lo Stato d'origine è stata abbandonata e sostituita dall'esigenza di una notificazione "tale da (non) poter presentare le proprie difese", che obbliga il tribunale dello Stato richiesto a definire uno standard minimo autonomo per una notificazione efficace. Essenziale è così (unicamente) l'effettiva tutela dei diritti di difesa della parte convenuta.

Affinché la parte convenuta non possa sottrarsi all'esecuzione richiamandosi "abusivamente" a un errore di notificazione, nei procedimenti disciplinati dalla CLug e dal Regolamento Bruxelles I un errore di notificazione "meramente formale" non è più sufficiente ad impedire il riconoscimento. Nel caso in cui vi siano stati errori di notificazione, ci si deve chiedere se gli stessi siano stati così gravosi da limitare inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta, ritenuto che di principio è sufficiente che quella parte abbia potuto ricevere l'atto oggetto della notificazione. In caso di errori di notificazione "di secondaria importanza", che non sono tali da compromettere le possibilità di difesa della parte convenuta, il motivo di rigetto o di revoca dell'art. 34 cpv. 2 CLug e dell'art. 34 cpv. 2 del Regolamento Bruxelles I non può in ogni caso entrare in linea di conto (cfr. Oberstes Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell'8 maggio 2008; in tal senso pure Geimer / Schütze , *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2^a ed., n. 71 segg. ad art. 34 CLug) . 10.2.2. Nel caso in discussione, come detto, AP1, Lu_____, si è in sostanza limitata a lamentare il fatto che il decreto ingiuntivo, emanato in base al diritto processuale italiano, nel 2017 non sia stato notificato correttamente, ossia alla sua casa madre lu_____ (con tra l'altro una traduzione in francese), ma solo alla succursale svizzera. Ora, a parte il fatto che non è per nulla scontato che in base al diritto processuale italiano, rispettivamente e soprattutto in base al diritto processuale svizzero (applicabile, in assenza di una disposizione convenzionale, in caso di notifica per rogatoria in Svizzera giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale [CLA65], cfr. sul tema DTF 135 III 623 consid. 2.2), la notificazione alla succursale anziché alla casa madre della società non sia regolare (per il diritto italiano: cfr., in materia di notificazione presso la succursale, Corte di Cassazione Italiana 26 gennaio 2016 n. 1365; cfr. pure, in materia di notificazione presso la sede secondaria, Carpi / Taruffo , op. cit., n. IV/1 ad art. 145 CPCIt; Picardi , op. cit., n. 2 ad art. 145 CPCIt; Sassoni / Canali , *Leggi d'Italia Legale*, n. 2 ad art. 145 CPCIt [= doc. K inc. n. SO.2020.1963 rich.]; Corte di Cassazione Italiana 19 maggio 2006 n. 11836; Corte di Cassazione Italiana, Ordinanza 6 dicembre 2017 n. 29200 [doc. 6 inc. n. SO.2020.1963 rich.], secondo cui è tutt'al più affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e non inesistente, la notifica di una ingiunzione di pagamento effettuata presso la sede secondaria di una società invece che presso quella legale; per il diritto svizzero: cfr. Aubry Girardin , *Commentaire de la LTF*, 3^a ed. n. 19 ad art. 39; cfr. pure TF 4A_476/2021 del 6 luglio 2022 consid. 5.3.2; II CCA 16 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.78, 21 aprile 2020 inc. n. 12.2019.42; con riferimento al diritto tedesco e a quello convenzionale: cfr. OLG München Az.: 6 U 2940/16 del 2 marzo 2017), è in ogni caso incontestabile che nella fattispecie quell'eventuale errore di notificazione, se effettivamente dato, oltre a non superare lo standard minimo autonomo definito per una notificazione efficace, nemmeno sarebbe stato così gravoso da limitare inammissibilmente le possibilità di difesa della parte convenuta (cfr., per analogia, Oberstes Gerichtshof Österreich 3 Ob 34/08h dell'8 maggio 2008, in cui l'allora convenuto aveva lamentato che una decisione da riconoscere in Austria, resa in base al diritto processuale della Repubblica Ceca, non fosse stata notificata correttamente, alla sua casa madre austriaca, ma solo alla sua succursale nella Repubblica Ceca, e ciò siccome tale notifica sarebbe avvenuta senza una specifica domanda in tal senso, richiesta dal diritto processuale di quello Stato; cfr. pure Domej / Oberhammer , *Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar*, 2^a ed., nota a piè pagina n. 126 ad art. 34 CLug). AP1, Lu_____, non ha in effetti contestato che il 24 novembre 2017 il decreto ingiuntivo sia stato effettivamente

preso in consegna dalla sua succursale svizzera secondo le forme prescritte dal diritto processuale svizzero (trattandosi appunto di una notifica per rogatoria ex art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65, cfr. doc. C inc. n. SO.2020.1963 rich.). E soprattutto non ha spiegato, né comunque risulta, se e in che modo la notifica alla sua succursale a quella data avrebbe compromesso le sue possibilità di difesa nel procedimento italiano e in particolare le avrebbe impedito di inoltrare tempestivamente, entro il termine di 60 giorni assegnato nel decreto ingiuntivo, un'opposizione ai sensi dell'art. 645 CPCIt. Del resto se essa, pur non essendo in precedenza stata oggetto di alcuna notificazione alla sua sede lu_____, era stata in grado di inoltrare, il 20 luglio 2020, un'opposizione al decreto ingiuntivo in virtù dell'art. 650 CPCIt (cfr. anche reclamo p. 7), asserendo a quel momento di aver “preso contezza, peraltro con somma sorpresa, dell'esistenza di un decreto ingiuntivo “a proprio carico” dal procedimento di exequatur instaurato in Svizzera [N.d.R. quello promosso l'8 maggio 2020 nei confronti della sua succursale svizzera] al fine del riconoscimento dell'efficacia del decreto ingiuntivo, oggi opposto, sul territorio elvetico” e ancora che “non ne aveva mai preso contezza sino all'introduzione del procedimento di exequatur” (doc. 10 p. 2 inc. n. SO.2020.1963 rich.), è indubbio, anche perché come detto si trattava in definitiva della medesima persona giuridica (consid. 6), che la stessa avrebbe potuto avere un'analogha contezza già il 24 novembre 2017, quando cioè il decreto ingiuntivo era stato notificato alla sua succursale svizzera (doc. 3 inc. n. SO.2020.1963 rich.). 10.3. AP1, Lu_____, ha infine sostenuto che il decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____ non poteva essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, siccome in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto (art. 34 cpv. 3 CLug) o per l'esistenza di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Essa ha in particolare evidenziato che l'istanza in esame era identica a quella già decisa il 23 settembre 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. 3). L'assunto è manifestamente infondato. Il fatto che nel 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, possa aver dichiarato irricevibile, per l'assenza di personalità giuridica della succursale di M_____ allora convenuta, un'istanza della qui istante volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ 23 dell'UE di Lugano, riferito alle somme di cui al decreto ingiuntivo 25 ottobre 2017 del Tribunale di P_____23, non è in effetti tale da impedire ora il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera di quest'ultimo decreto ingiuntivo, anche se egli a quel momento aveva aggiunto che l'istanza sarebbe comunque stata destinata all'insuccesso in quanto il decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera in base all'art. 34 cpv. 2 CLug. Innanzitutto quella decisione aveva per oggetto una richiesta diversa, e meglio il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. _____ 71 dell'UE di Lugano (e solo a titolo pregiudiziale anche l'exequatur del decreto ingiuntivo), mentre che il caso di specie riguardava l'exequatur a titolo indipendente del decreto ingiuntivo e della sentenza sull'opposizione tardiva, ritenuto che l'ulteriore domanda di rigetto in via definitiva dell'opposizione, oltretutto riferita a un altro PE e meglio al PE n. _____ dell'UE di Lugano, era stata successivamente ritirata. Ma, soprattutto, visto che quella decisione non godeva dell'autorità di cosa giudicata, essendo da una parte stata resa solo nell'ambito di una procedura in materia di esecuzione e fallimenti di carattere sommario (Zürcher, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 45 ad art. 59 ZPO) e costituendo dall'altra un semplice giudizio di “non entrata nel merito” (Domej, Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 27 ad art. 59 ZPO), la stessa non poteva essere in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto giusta l'art. 34 cpv. 3

CLug (DTF 138 III 261 consid. 1.2 e 1.3) e nemmeno poteva costituire regiudicata ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC. 11. Ne discende che il reclamo di AP1, Lu_____, dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all'art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell'importanza della lite, delle sue difficoltà e dell'ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l'eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 126'152.67. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili decide: I. Il reclamo 20 dicembre 2023 di AP1, Lu_____, è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 2'500.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - avv. PA1, S_____, L_____, Via S_____, B_____, L_____; - avv. PA2, Via G_____, G_____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

E. 13

luglio 1995, il Tribunale federale ritiene tuttavia indispensabile l'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia, o almeno l'istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare preventivamente il diritto al contraddittorio (cfr. TF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1). Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647 CPCIt) soddisfa questo requisito (cfr. DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), appunto perché la procedura civile italiana garantisce alla parte convenuta il diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio, poco importando invece se quest'ultima ne abbia fatto uso nel caso specifico (cfr. TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.2). Soddisfa pure questo requisito il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per rigetto o parziale accoglimento dell'opposizione (art. 653 CPCIt), infine dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCIt; TF 4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2, 5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.